



NEWS

# Euroconference

**Edizione di giovedì 26 Gennaio 2017**

## **ISTITUTI DEFLATTIVI**

**Monitoraggio e voluntary: chi ha pagato le sanzioni guarda al rimborso**

di **Maurizio Tozzi** – Comitato Scientifico Master Breve 365

## **GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

**Termine per l'invio dei dati sanitari prorogato al 9 febbraio**

di **Alessandro Bonuzzi**

## **IVA**

**Acquisto e vendita di beni immagazzinati in un deposito IVA**

di **Marco Peirolo**

## **AGEVOLAZIONI**

**Scade domani il termine per richiedere il bonus alberghi**

di **Marco Bomben**

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**IRI inutilizzabile senza una puntuale disciplina per la fuoriuscita**

di **Fabio Garrini**

## **PROFESSIONISTI**

**Reserve, Reservation, Confidentiality: come tradurre 'riservatezza' in inglese**

di **Stefano Maffei**

## ***Monitoraggio e voluntary: chi ha pagato le sanzioni guarda al rimborso***

di **Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365**

Il Fisco italiano non si smentisce e ad ogni occasione valida ribadisce il noto motto “**chi tardi arriva meglio alloggia**”, tradotto in termini pratici con l’altrettanto nota massima che a pagare (e a fare gli adempimenti) c’è sempre tempo, posto che è abitudine del bel paese **introdurre norme di sanatoria di vario tipo**. In questi giorni impazza ad esempio la **rottamazione** delle cartelle esattoriali, riferite ai ruoli in carico all’Agente della riscossione. Giusto per apprezzare l’**ingiustizia** di fondo della norma, si immagini la situazione di due soci che hanno subito la rettifica del reddito di partecipazione. Entrambi aderiscono agli accertamenti e iniziano a pagare la relativa rateazione. Il primo socio è **ligio** al dovere, paga sempre e dunque esaurisce il suo debito con il Fisco, corrispondendo tra l’altro la sanzione nella misura ridotta di 1/3. Il secondo socio, dopo la prima rata, ci ripensa e non paga oltre. **Decade** dalla rateazione e vede passare le rate residue all’Agente della riscossione, con una maggiorazione sanzionatoria del 45%. Ebbene oggi, mentre nei confronti del primo vale l’altro noto motto “*chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato*” (sembra che il legislatore fiscale voglia essere utile per tutti i proverbi conosciuti in Italia), il secondo socio si ritrova a rottamare **senza pagare le sanzioni**, non solo quelle maggiorate del 45%, ma anche quelle oggetto di adesione nella misura di 1/3, con buona pace della **equità** della sistema fiscale.

Gli esempi potrebbero essere numerosi, ma la “perla” aggiunta in materia di **voluntary** è davvero notevole. Chi scrive ritiene che anche la **nuova voluntary** sarà occasione di conferma per ribadire che è sempre meglio attendere che invece affrettarsi ad adempiere: non resterei meravigliato nello scoprire, ad esempio, che a breve diranno in via interpretativa o normativa che dalle imposte dovute per la nuova **voluntary** possono scompularsi i crediti per quelle pagate all’estero.

Nel frattempo il legislatore ha già dimostrato di avere riguardo alla (in)equità tra i contribuenti. La norma è contenuta nell’[articolo 7, comma 2, del D.L. 193/2016](#), con aggiunta effettuata in sede di conversione in legge e recita quanto segue: “*per i contribuenti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli da [5-quater](#) a [5-septies](#) del D.L. 167/1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990, introdotti dall’[articolo 1, comma 1, della L. 186/2014](#), non si applicano le sanzioni in caso di omissione degli adempimenti previsti dall’[articolo 4, comma 1](#), del medesimo decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990, per i periodi d’imposta successivi a quelli per i quali si sono perfezionati gli adempimenti connessi alle disposizioni di cui alla citata legge n. 186 del 2014, a condizione che gli adempimenti medesimi siano eseguiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della*

***legge di conversione del presente decreto”.***

In termini pratici la disposizione afferma che tutti coloro che si sono avvalsi della *voluntary disclosure* e **che non hanno effettuato il monitoraggio fiscale negli anni successivi (di fatto, in Unico 2015 per l'anno 2014 e in Unico 2016 per l'anno 2015), possono provvedervi, entro 60 giorni dal 3 dicembre 2016, senza essere esposti alle sanzioni relative.**

Volendo dare una interpretazione positiva, potrebbe ipotizzarsi che il legislatore si sia preoccupato di quei soggetti cui la *voluntary* ancora non è stata **liquidata**. In sostanza, posto che detti soggetti ancora non hanno conferma della bontà degli atteggiamenti assunti in *voluntary* e forse non si sono esposti nelle successive dichiarazioni dei redditi, preferendo attendere il benessere dell'Amministrazione finanziaria circa l'interpretazione data fino al 2013, ecco che oggi viene offerta loro la possibilità di rimediare e mettere a posto le omissioni senza sanzioni.

La tesi, evidentemente, **non regge**. La norma si riferisce al termine di 60 giorni dal 3 dicembre 2016 e pertanto in caso di mancata liquidazione della *voluntary* entro tale scadenza nulla cambia: i contribuenti dovrebbero presentare l'RW per gli anni 2014 e 2015 senza avere **certezza** delle scelte operate nella *voluntary* (si immagini, ad esempio, una partecipazione in una società fittizia considerata “trasparente” con monitoraggio, in *voluntary*, del bene sottostante: magari in sede di liquidazione della *voluntary* il Fisco potrebbe ritenere necessario il monitoraggio della quota di partecipazione). Per andare nella direzione della certezza della *voluntary*, il legislatore avrebbe dovuto prevedere la sanatoria del quadro RW **nei 60 giorni successivi alla definizione degli atti di liquidazione della *voluntary*** medesima.

Detto questo, il perché la norma sia **ingiusta** è abbastanza evidente. La massa di coloro che hanno effettuato la *voluntary* hanno provveduto al quadro RW e soprattutto per il 2014, le scelte maggiormente esplorate sono state:

- il quadro RW compilato entro il **29 dicembre 2015**. In questo caso si è liquidata la sanzione di 250 euro ridotta nella misura di 1/9 (con chiarimento tardivo dell'amministrazione finanziaria), oppure nella misura di 1/10;
- il quadro RW **compilato successivamente, con ravvedimento ad 1/8 della sanzione irrogabile** (3% per i paesi *white list*, o 6% per gli altri, in riferimento all'importo da indicare nella colonna 8 dei righe di RW compilati).

Al dunque trattasi di soggetti che hanno tutti **corrisposto** le sanzioni per il ravvedimento. Per quale arcano motivo costoro, adempienti, devono essere **indirettamente penalizzati** rispetto agli altri? Il problema evidente è la tempestività del legislatore, il quale con un “piccolo” **ritardo di oltre un anno** si preoccupa di fornire una norma che esonera dal pagamento delle sanzioni. Peccato che nel frattempo la massa abbia adempiuto. Non comprendendo nemmeno, a questo punto, per quale motivo i soggetti da *voluntary* debbano essere **premiati** rispetto a coloro che hanno sempre effettuato regolarmente gli adempimenti.

In tutta franchezza sembra la classica norma “*ad personam*” e bisogna solo farsene una ragione.

Se non che almeno dovrebbero esservi dei **riflessi positivi** in alcune circostanze: ad esempio, per tutti coloro che, dopo aver effettuato la *voluntary*, hanno adempiuto a decorrere dal 1° ottobre 2015 fino ad oggi, errando nella determinazione della sanzione da monitoraggio fiscale oppure addirittura non versando la stessa, **appare evidente che il Fisco ora non possa più pretendere alcunché**. Di fatto detti soggetti al momento hanno adempiuto correttamente al monitoraggio fiscale (perché in **tempo utile** entro i 60 giorni successivi al 3 dicembre 2016) e non devono integrare il versamento delle sanzioni errate, in quanto **non più dovute**.

Ed anzi si pone anche un problema ulteriore: l'istanza di **rimborso** delle sanzioni versate. Se il tema non è rilevante per chi ha versato sanzioni in misura fissa, appare evidente che chi ha versato la **sanzione proporzionale** oggi vede aprirsi uno scenario interessante. Si pensi ad un soggetto con un patrimonio in Svizzera di 1 milione di euro che non è riuscito ad effettuare il monitoraggio fiscale entro il 29 dicembre 2015 per l'anno 2014. Ebbene detto contribuente magari ha provveduto il 10 aprile 2016, versando la sanzione del 6% (pari a 60 mila) seppur ridotta nella misura di 1/8, ossia pari a 7.500,00 euro. Alla luce della nuova disposizione, **tale sanzione non è più dovuta** e sembra del tutto legittima l'ipotesi di una istanza di rimborso.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

**VOLUNTARY DISCLOSURE BIS: CONFERME E NOVITÀ**

Scopri le sedi in programmazione >

**GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

---

***Termine per l'invio dei dati sanitari prorogato al 9 febbraio***di **Alessandro Bonuzzi**

Il termine per l'invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle **spese sanitarie** sostenute dai contribuenti nell'anno **2016** slitta dal 31 gennaio al **9 febbraio 2017**. Pertanto, si avranno 9 giorni in più per adempiere all'obbligo comunicativo.

Lo ha anticipato, in attesa della formalizzazione della proroga, l'Agenzia delle Entrate con un [comunicato stampa](#) di ieri.

Rispetto allo scorso anno, l'**ambito soggettivo** dell'adempimento si è **ampliato**. Infatti, tra coloro che sono tenuti alla trasmissione delle spese sanitarie 2016 sono stati inseriti anche:

- le strutture autorizzate e non accreditate,
- gli psicologi,
- gli infermieri,
- le ostetriche,
- le parafarmacie,
- i tecnici di radiologia medica,
- gli ottici,
- gli iscritti agli albi professionali dei veterinari.

Alla luce delle **esigenze** manifestate da questi operatori – tenuti per il primo anno alla trasmissione dei dati – nonché della necessità di assicurare l'invio di informazioni il più possibile **corrette** e **complete**, atteso che le stesse verranno utilizzate per la predisposizione della dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno, di concerto con il MEF, **far slittare** di 9 giorni la scadenza originaria del 31 gennaio.

È bene precisare che la proroga riguarda **tutti i soggetti tenuti all'invio dei dati** e **tutte le spese sanitarie** sostenute nel 2016.

Il comunicato di ieri, peraltro, si preoccupa di avvisare che ciò **non avrà impatto**, in termini di scadenze, sul **calendario** della **campagna dichiarativa** 2017.

In conseguenza al rinvio del termine per la trasmissione dei dati, per non alterare il sistema di tutela della *privacy*, con il [provvedimento AdE n. 17731 di ieri](#), è stata altresì posticipata al prossimo **9 marzo** la data entro la quale i contribuenti potranno comunicare la propria **opposizione** all'utilizzo delle spese sanitarie sostenute nell'anno 2016 per l'elaborazione del 730 precompilato, **accedendo direttamente** all'area autenticata del sito *web* del Sistema

Tessera Sanitaria.

Pertanto, i contribuenti che vorranno esercitare l'opposizione potranno:

- trasmettere l'**apposito modello** direttamente all'Agenzia **fino al 31 gennaio 2017**, oppure
- accedere direttamente all'area riservata del sito *web* del Sistema TS tramite tessera sanitaria TS-CNS o le credenziali *Fisconline* **dal 10 febbraio al 9 marzo 2017**.

Il Sistema Tessera Sanitaria potrà, quindi, mettere a disposizione dell'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie per i quali non è stata esercitata l'opposizione da parte degli assistiti solo a partire dal prossimo **10 marzo**.



**IVA**

---

## ***Acquisto e vendita di beni immagazzinati in un deposito IVA***

di **Marco Peirola**

Nell'ambito delle indicazioni rese dall'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione AdE 4/E/2017](#), assumono rilevanza le precisazioni riguardanti il trattamento impositivo delle operazioni poste in essere da un soggetto non residente, con rappresentante fiscale in Italia, mediante un **deposito fiscale** che, a seconda dei casi, è utilizzato anche ai fini IVA.

Le prime due fattispecie esaminate si riferiscono alla duplice ipotesi in cui i beni di provenienza intracomunitaria, acquistati dal soggetto non residente o già di proprietà di quest'ultimo, sono **introdotti nel deposito fiscale, inizialmente non utilizzato ai fini IVA**.

In considerazione della non contestualità dell'acquisto intracomunitario, in senso stretto o per assimilazione, rispetto all'introduzione dei beni all'interno del deposito fiscale utilizzato ai fini IVA, l'Agenzia ha escluso l'applicazione dell'agevolazione prevista dall'[articolo 50-bis, comma 4, lettera a\), del D.L. 331/1993](#). Ciò significa che il rappresentante fiscale italiano del soggetto estero realizza un **acquisto intracomunitario, imponibile IVA** ai sensi dell'[articolo 38, comma 1, del D.L. 331/1993](#) (se i beni di provenienza intracomunitaria sono oggetto di acquisto) oppure ai sensi dell'[articolo 38, comma 3, lettera b\), dello stesso D.L. 331/1993](#) (se i beni di provenienza intracomunitaria sono già di proprietà del soggetto non residente, dando quindi luogo ad un trasferimento a destinazione del territorio dello Stato per le **esigenze dell'impresa**, che si considera assimilato ad un acquisto intracomunitario).

L'Agenzia ha, inoltre, chiarito l'ipotesi in cui i beni, questa volta di **origine extracomunitaria**, siano introdotti in un deposito fiscale utilizzato anche ai fini IVA.

Previo prestazione di idonea garanzia, commisurata all'importo dell'imposta che si renderebbe dovuta in sede di immissione in libera pratica, l'operazione **non dà luogo al pagamento dell'IVA all'importazione**, in applicazione dell'[articolo 50-bis, comma 4, lettera b\), del D.L. 331/1993](#).

Nel caso, invece, in cui il soggetto non residente, per il tramite del numero di partita IVA di altro Stato membro, acquisti beni ceduti da un operatore italiano con **contestuale** introduzione all'interno di un deposito utilizzato anche ai fini IVA in Italia, viene confermato – in linea con quanto specificato dalla [risoluzione AdE 66/E/2001](#) e dalla più recente [circolare AdE 12/E/2015](#) (§ 5.1.3) – che l'operazione **non dà luogo all'addebito dell'imposta** ai sensi dell'[articolo 50-bis, comma 4, lettera c\), del D.L. 331/1993](#). Al riguardo, occorre osservare che, per effetto delle modifiche che entreranno in vigore il 1° aprile 2017, operate dal D.L. 193/2016, l'operazione in questione sarà agevolata anche se il cedente nazionale emette

fattura **nei confronti del rappresentante fiscale italiano del soggetto non residente**. In base al nuovo testo dell'[articolo 50-bis, comma 4, lettera c\), del D.L. 331/1993](#), infatti, la detassazione risulta generalizzata, applicandosi a **tutte le cessioni di beni** eseguite mediante introduzione in un deposito IVA.

Per quanto riguarda le successive operazioni di **rivendita dei beni estratti dal deposito IVA**, l'Agenzia delle Entrate distingue a seconda della loro destinazione.

Anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 193/2016, se i beni estratti sono **spediti/trasportati in altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato non appartenente all'Unione europea**, l'estrazione non comporta l'obbligo di assolvimento dell'imposta, come previsto dall'[articolo 50-bis, comma 4, lettera f\) e g\), del D.L. n. 331/1993](#).

Nello specifico:

- le cessioni di prodotti con **consegna in Stati membri diversi dall'Italia** nei confronti di soggetti passivi stabiliti o identificati ai fini IVA nello Stato membro di destinazione costituiscono **cessioni intracomunitarie** di beni per le quali deve essere presentato il modello INTRA 1-bis. Tali cessioni rilevano ai fini della formazione del *plafond* e dell'acquisizione della qualifica di esportatore abituale;
- le cessioni di prodotti con consegna in Stati non facenti parte dell'Unione europea costituiscono **cessioni all'esportazione** di beni rilevanti ai fini della formazione del *plafond* e dell'acquisizione della qualifica di esportatore abituale.

Infine, nell'ipotesi di estrazione dei beni dal deposito IVA in esecuzione di una **cessione nel territorio nazionale**, l'Agenzia ha messo in luce le differenti modalità di assolvimento dell'imposta previste dall'[articolo 50-bis, comma 6, del D.L. 331/1993](#) nella formulazione attuale e in quella risultante dalle modifiche operate, con effetto dal 1° aprile 2017, dal D.L. 193/2016. In pratica, da tale data, l'imposta non sarà più assolta con il meccanismo del *reverse charge*, ma mediante **versamento diretto, senza possibilità di compensazione, ad opera del gestore del deposito** in nome e per conto del soggetto che estrae.

A questa regola, stando alla [risoluzione AdE 4/E/2017](#), fa eccezione l'ipotesi in cui i beni oggetto di estrazione siano di **provenienza extracomunitaria**, nel qual caso l'imposta resta ancora dovuta con il sistema del *reverse charge*, ma previa prestazione di idonea garanzia, secondo le disposizioni che dovranno essere emanate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In realtà, l'ulteriore eccezione, riconosciuta sempre dal sesto comma dell'[articolo 50-bis del D.L. 331/1993](#), si riferisce all'ipotesi dei **beni di provenienza intracomunitaria**, introdotti nel deposito IVA in forza di un acquisto intracomunitario, rispetto ai quali si prevede che *"il soggetto che procede all'estrazione **assolve l'imposta provvedendo alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'articolo 23 del citato decreto del Presidente della***





*Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione".*

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

**IVA NAZIONALE ED ESTERA**

[Scopri di più >](#)

AGEVOLAZIONI

---

## ***Scade domani il termine per richiedere il bonus alberghi***

di **Marco Bomben**

Come noto, il [D.M. 7 maggio 2015](#) ha istituito il c.d. **bonus alberghi** che dà diritto ad un **credito di imposta pari al 30%** (nel limite massimo di 200.000 euro) delle spese sostenute nel **triennio 2014-2016**, per interventi di **riqualificazione delle strutture alberghiere**.

Relativamente alle modalità di fruizione del *bonus*, il [provvedimento AdE n. 6743 del 14 gennaio 2016](#), ha chiarito che il credito di imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), presentando il modello F24 con i **servizi telematici messi a disposizione** dell'Agenzia quali **Fisconline** ed **Entratel**.

Sotto il profilo soggettivo dell'agevolazione, si ricorda che, come stabilito dall'[articolo 2, comma 1, lett. a\) del decreto](#), per **"struttura alberghiera"** si intende *"una struttura **aperta al pubblico**, a **gestione unitaria**, con servizi centralizzati che **fornisce alloggio**, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici, **composta da non meno di sette camere per il pernottamento**"*.

Di recente, la legge di Bilancio 2017, ha **esteso il bonus alberghi** agli **anni 2017 e 2018**, mentre la misura del **credito di imposta è salita al 65%**, includendo, altresì, le strutture che svolgono **attività agrituristica**, come definite dalla L. 96/2006 e dalle norme regionali vigenti.

Entro le **ore 16:00 di domani (27 gennaio)**, le imprese in possesso dei requisiti soggettivi potranno richiedere l'agevolazione con riferimento alle **spese sostenute nel 2016**, in relazione alle seguenti categorie di interventi:

- **ristrutturazione edilizia;**
- **eliminazione delle barriere architettoniche;**
- **incremento dell'efficienza energetica;**
- **acquisto di mobili e componenti di arredo.**

Appare utile ricordare che il credito di imposta per le imprese alberghiere è **alternativo e non cumulabile**, in relazione a medesime voci di spesa, con **altre agevolazioni di natura fiscale**.

L'istanza va **compilata on line** direttamente sul portale messo a disposizione dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (<https://procedimenti.beniculturali.gov.it/procedimenti/concorsi/pagepubliclogin.aspx>). La stessa dovrà essere **sottoscritta dal legale rappresentante** dell'impresa e specificare:

- il **costo complessivo** degli interventi e l'ammontare totale delle spese eleggibili;
- l'attestazione di **effettività delle spese sostenute**;
- il **credito d'imposta spettante**.

Successivamente, le imprese dovranno **inviare la domanda** partecipando al “**click day**” fissato tra le ore 10:00 del **prossimo 2 febbraio** e le ore 16:00 del giorno successivo. La tempestività nella presentazione dell'istanza risulterà decisiva per poter beneficiare dell'agevolazione. Infatti, il credito di imposta viene riconosciuto secondo **l'ordine cronologico di invio della richiesta** sino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione per l'iniziativa.

Entro i successivi **sessanta giorni**, il Ministero pubblicherà sul proprio sito *internet* la graduatoria finale con l'elenco delle imprese assegnatarie del credito di imposta.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



## ***IRI inutilizzabile senza una puntuale disciplina per la fuoriuscita***

di **Fabio Garrini**

La legge di Bilancio 2017 ha introdotto l'**IRI** quale regime che permette a società di persone e ditte individuali la **tassazione proporzionale** del reddito prodotto: l'imposta al **24%** non riguarda comunque le somme prelevate dal socio / imprenditore. Detti prelevamenti costituiscono componente deducibile dall'IRI e somma assoggettata ad IRPEF in capo al soggetto che ha prelevato la somma.

Il problema sorge al momento della **fuoriuscita** (o comunque quando vengono effettuati prelevamenti consistenti di utili pregressi), ove i prelevamenti che dovessero avvenire finirebbero per realizzare un possibile rischio di **doppio prelievo**.

### **Prelevamenti, perdite e fuoriuscita**

Il neo introdotto [articolo 55-bis Tuir, al comma 2](#), prevede che:

- le perdite **mature nei periodi d'imposta di applicazione dell'IRI** (per risultati negativi di gestione ovvero per prelevamenti deducibili eccedenti l'utile di periodo) sono computate in diminuzione del reddito dei **periodi d'imposta successivi** per l'intero importo che trova capienza in essi;
- le perdite non ancora utilizzate al momento di **fuoriuscita dal regime IRI** sono computabili in **diminuzione dai redditi dei futuri periodi d'imposta** (tali perdite residue si considerano conseguite nell'ultimo anno di permanenza nel regime). Per le SNC e SAS le perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

La norma pertanto regola l'effetto perdite in caso di **fuoriuscita**, ma si tratta di una gestione che risulta del tutto insoddisfacente. Vediamo il perché.

La tassazione IRI è una **tassazione agevolata temporanea**: il reddito d'impresa sconta infatti l'aliquota del **24% per la parte non prelevata**, mentre le somme prelevate si tramutano in redditi IRPEF in capo al socio / titolare, quindi con aliquote progressive.

In base al [comma 1](#) tali prelevamenti sono **deducili** dalla base imponibile IRI nel periodo d'imposta in cui avviene il prelevamento: infatti, se tale somma viene attratta all'IRPEF, **la conseguente deducibilità IRI permette di recuperare il 24% pagato**, recupero che appunto avviene tramite la riduzione della base imponibile IRI dell'anno di prelevamento. Vi è una sorta di **restituzione dell'IRI** pagata su quelle somme, attesa l'applicazione ad esse dell'IRPEF.

In quel momento viene meno il vantaggio del sistema IRI.

L'IRI, nei fatti, è un **vantaggio finanziario** legato al periodo in cui le somme non sono ancora state prelevate.

Il sistema applicativo dell'agevolazione finisce però per incepparsi quando si realizza la **fuoriuscita** dal regime agevolato: il [comma 3](#) stabilisce la deducibilità di dette somme dal reddito **maturato successivamente**, posto che **detti redditi effettivamente vi siano**.

Si pensi ad un caso semplice: contribuente che ogni anno realizza € 100.000 di reddito e ne preleva € 50.000. Conseguentemente, in ciascuno di questi 10 anni, € 50.000 vengono assoggettati ad IRI (€ 100.000 dedotti i prelevamenti per € 50.000) e 50.000 assoggettati ad IRPEF (ossia i prelevamenti nel limite del *plafond* IRI).

**Dopo 10 anni ho € 500.000 di *plafond* IRI** (somme non prelevate già assoggettate ad IRI). Nell'undicesimo anno non conseguo reddito ma prelevo € 500.000 di riserve IRI accumulate (ipotizziamo che sia l'ultimo anno di esercizio dell'attività): in questo anno avrò una **perdita IRI di 500.000 e un reddito IRPEF di 500.000**.

È di tutta evidenza come questi 500.000, a tale momento, hanno scontato un **doppio prelievo**: durante i 10 anni di vigenza del regime, sulle somme accantonate e non prelevate avrò versato 120.000 di sostitutiva IRI e, nell'undicesimo anno, tali somme prelevate si tramuteranno in reddito d'impresa da assoggettare ad IRPEF.

Il [comma 1 dell'articolo 55-bis](#), rende deducibili tali somme generando una perdita di € 500.000, perdita che per il successivo [comma 2](#) sarà deducibile negli anni successivi.

È evidente che **tale soluzione è ragionevole solo nel caso di futuri redditi dai quali scomputare la perdita** (comunque con il problema che vi è stato un anticipo di tassazione), mentre in assenza di redditi futuri la doppia tassazione resta acquisita.

In definitiva, se lo scopo dell'IRI è quello di **agevolare temporaneamente** il reddito d'impresa non prelevato sino alla fuoriuscita delle somme, in modo tale che a consuntivo i redditi prodotti e prelevati avranno scontato solo IRPEF, **il meccanismo appare del tutto insoddisfacente**.

Questo sistema **rischia di far venir meno ogni interesse per l'applicazione dell'IRI**; una soluzione potrebbe essere quella di attribuire, a seguito del prelevamento, un **credito d'imposta** pari alla sostitutiva versata. Ciò permetterebbe di rendere del tutto neutrale, a consuntivo, l'applicazione del regime.

**Soluzione** che però allo stato attuale **non è ancora codificata**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



## ***Reserve, Reservation, Confidentiality: come tradurre 'riservatezza' in inglese***

di **Stefano Maffei**

La parola di cui mi occupo oggi è **riservatezza**, termine che in inglese si traduce generalmente con *confidentiality*. Quando una **informazione è riservata**, si usa il corrispondente aggettivo, ossia *confidential*. Vi sarà capitato di leggerlo, magari in calce ad una e-mail: *Please treat this information as strictly confidential* (trattasi di informazione assolutamente **confidenziale**).

Ecco alcuni utili esempi di impiego del termine *confidentiality*.

In relazione ai dati dei propri clienti *confidentiality means keeping a client's information between you and the client, and not telling others including co-workers, friends, family, etc.* L'**accordo di riservatezza** (o segretezza) è denominato *confidentiality agreement* (ricordate che *agreement* è la migliore traduzione in inglese di **contratto**). Molto simile è l'impegno a **non divulgare informazioni**, che in inglese si traduce letteralmente con *non-disclosure agreement*.

Quali informazioni vadano effettivamente tenute **riservate** dipende da caso a caso, e sarebbe troppo complicato spiegarlo in questa rubrica. È giusto dire però che, in linea di massima, *confidential client information may include: name, date of birth, age, sex and address (dati personali e anagrafici); bank details (dati bancari); medical history or records (la storia clinica); income (reddito); incoming or outgoing personal correspondence* (le comunicazioni tra cliente e professionista, in entrata e in uscita).

La cosa importante è evitare sempre e comunque di associare al concetto di **riservatezza** i **falsi amici** *reserve* e *reservation* che hanno **una miriade di significati**, tutti però assolutamente diversi da **riservatezza**.

Il termine *reserve*, per esempio, è sia un verbo (*to reserve*) che un sostantivo. Se **prenoti due biglietti** per lo spettacolo scriverai *I reserved two seats for the concert*, perché il sostantivo *reservation* significa, tra le altre cose, **prenotazione**. Se vuoi tutelarti e riservarti il diritto di **modificare alcune clausole contrattuali** scriverai invece in una clausola *I reserve the right to amend these terms and conditions with a 10-day notice* (con un **preavviso** di 10 giorni). Infine, quando condividi una idea imprenditoriale senza alcuna esitazione (o **riserva** appunto) scriverai *I support your business idea without reserve* (oppure anche *without any reservation*), che significa **completamente, del tutto**.

*Per iscriverti al nuovo corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College*



*dell'Università di Oxford (28 agosto-2 settembre 2017) visitate il sito [www.eflit.it](http://www.eflit.it)*

in collaborazione con



Master di specializzazione

# Legal and Financial English online

Scopri di più